

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

LIBELLULA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS 231/01

PARTE SPECIALE Sezione

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Revisione	Data	Elaborato da	Approvato da
Prima stesura		Commissione Qualità	Cda
Revisione		Commissione Qualità	Cda

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato.....	pag. 3
1.2 Processi e attività sensibili.....	pag. 5
1.3 Principi di comportamento.....	pag. 5
1.4 Protocolli Specifici – Rinvio MOG Sicurezza.....	pag. 7

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti (di natura colposa) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è introdotta dal legislatore con la legge n. 123/2007 che ha anticipato la riforma e il riassetto della normativa in materia avvenuta successivamente con emanazione del D.Lgs 81/08 ("Testo unico Sicurezza").

Secondo l'art. 30 del citato D.Lgs 81/2008 il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente ex D.Lgs 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività predette;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

valutazione, gestione e controllo del rischio;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

*

L'art. 25 septies D.LGS 231/2001 è dedicato a "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" e così recita:

<<1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi>>.

*

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **Art. 589 - Omicidio colposo.** <<[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [III]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.>>
- **Art. 590 - Lesioni personali colpose.** <<[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima,

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.>>

*

1.2 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la Cooperativa sono principalmente:

Processo	Attività sensibili
Gestione sicurezza luoghi di lavoro	Gestione elementi sistema salute e sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politica della sicurezza ▪ Formalizzazione struttura aziendale salute sicurezza ▪ Aggiornamento alle prescrizioni legislative ▪ Valutazione rischi ▪ Predisposizione misure prevenzione e protezione ▪ Gestione appalti e rischi interferenziali ▪ Gestione emergenze e primo soccorso ▪ Riunioni periodiche della sicurezza ▪ Sorveglianza sanitaria ▪ Formazione e informazione dei lavoratori ▪ Procedure e istruzioni in materia salute e sicurezza ▪ Verifica applicazione e efficacia procedure adottate

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

	<ul style="list-style-type: none">▪ Rispetto standard tecnico strutturali attrezzature, luoghi di lavoro.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:

- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Preposti
- Rsp (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
- Addetti primo soccorso e prevenzione incendi
- Medico competente
- Lavoratori
- Terzi destinatari

*

1.3 Principi di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della Cooperativa che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le procedure adottate dalla Cooperativa in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto nel Regolamento Aziendale sul tema specifico;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della Cooperativa;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

- comunicare con tempestività al Rspg o al proprio Responsabile e all'OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo (ad esempio mancati infortuni) o violazioni norme comportamentali (ad esempio contenute nel Codice Etico) o delle procedure aziendali in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori e la continua identificazione e valutazione dei rischi (DVR);
- informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro della Cooperativa e la formazione obbligatoriamente prevista dalle normative nazionali e regionali;
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la sicurezza;
- definire le modalità di aggiornamento delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza;
- definire le modalità di gestione degli infortuni e dei mancati infortuni;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa e in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire modalità per la manutenzione periodica o straordinaria delle attrezzature e delle strutture aziendali.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25 septies D. Lgs 231/01;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

*

1.4 Protocolli Specifici – Rinvio MOG Sicurezza

Come già evidenziato, la Cooperativa è munita della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 18001:2007 e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basate sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le Linee Guida UNI Inail

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

del 26.7.2017 e suoi allegati (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).

Si rimanda a tale documento che definisce pertanto le modalità per individuare all'interno dell'azienda:

- le responsabilità,
- le procedure,
- i processi,
- le risorse

per la realizzazione della Politica Aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, nonché per adottare ed applicare in maniera efficace il Modello Organizzativo Gestionale secondo le procedure semplificate come definito nel citato DM 13/02/2014.